



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al Responsabile del Servizio finanziario

E p.c.

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di Concorezzo (MB)

Oggetto: Comune di Concorezzo - art. 16 comma 26 del D.L. 13/08/2011, n. 138 conv. nella L. n. 148/2011 - spese di rappresentanza anno 2021 - archiviazione con rilievo.

Nel comunicare la disposta archiviazione in riferimento al controllo in oggetto, si invita il Comune ad una stretta osservanza delle disposizioni vigenti che regolano la materia.

Al riguardo, si invita l'Ente a prestare la dovuta attenzione al rispetto di quanto previsto dal D.M. 23 gennaio 2012 "Adozione dello schema del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali" con particolare riferimento all'art. 1 che ne dispone la compilazione in base ad uno schema tipo, allegato al decreto. Nello specifico, il prospetto trasmesso dall'Ente con nota prot. Cdc n. 12873 del 12/10/2022, pur risultando conforme allo schema previsto dal decreto ministeriale, riporta come anno di riferimento il 2020 (pag. 2 dello schema), anziché il 2021. Nel frontespizio viene riportato, correttamente, l'anno d'esercizio 2021.

Si invita, pertanto l'Ente a prestare la dovuta attenzione nel rispetto delle formalità previste nella compilazione del citato schema.



CORTE DEI CONTI

Si coglie l'occasione per richiamare l'Ente al rispetto dei principi che regolano la materia, evidenziati nella Deliberazione n. 6/2021/VSG di questa Sezione, ove ricorda che "le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente e, cioè, quelle che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente, soddisfano l'obiettivo esigenza dello stesso di manifestare se stesso, e le proprie attività, all'esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell'ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell'inerenza); nonché l'interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall'essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell'ufficialità).

La violazione di tali criteri comporta l'illegittimità della spesa sostenuta dall'ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza.

Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene".

La Sezione si riserva di verificare quanto sopra nell'esame dei prossimi rendiconti.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il magistrato istruttore  
dott.ssa Giulia Ruperto



CORTE DEI CONTI